

Domande frequenti

Aggiornate al 13.12.2021

Chi è in regola con l'obbligo vaccinale?

Le persone vaccinate e le persone guarite nel periodo di validità del loro Super-green pass (green pass rafforzato).

Dal 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde rafforzata (vaccinazione e guarigione).

Chi è soggetto all'obbligo vaccinale

- le dirigenti scolastiche/i dirigenti scolastici e le direttrici /i direttori di tutte le scuole dell'infanzia e scuole della provincia,
- tutto il personale pedagogico di tutte le scuole dell'infanzia e scuole della provincia,
- il personale tecnico, amministrativo e ausiliario di tutte le scuole dell'infanzia e scuole della provincia.

A questo proposito, si veda la circolare congiunta del Direttore generale e dei tre Direttori per l'Istruzione e la Formazione.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Chi NON è soggetto all'obbligo vaccinale?

- il personale docente e pedagogico comandato ad altri enti/altre unità organizzative
- il personale docente e pedagogico impiegato in altre attività (al di fuori degli istituti scolastici)
- il personale in aspettativa (per la durata dell'assenza)

"Plaza-Gebäude", Neubruchweg 2 • 39100 Bozen

"Edificio Plaza", via del Ronco 2 • 39100 Bolzano

Tel. 0471 41 13 00

Tel. 0471 41 13 00

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/

http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/

scuola.italiana@pec.prov.bz.it

scuola.italiana@pec.prov.bz.it

scuola.italiana@provincia.bz.it

scuola.italiana@provincia.bz.it

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

- il personale in congedo per maternità o in congedo parentale (per la durata dell'assenza)
- il personale in stato di malattia (per la durata dell'assenza)
- il personale esterno, cui sono stati affidati degli incarichi.

Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/altro ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

La presente Nota muove da diversi quesiti riguardanti l'estensione della previsione dell'art. 2, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie ecc. Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico.

Chi può essere esonerato dall'obbligo vaccinale?

Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 7 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2 del medesimo decreto), la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".

Come viene impiegato il personale esonerato dall'obbligo vaccinale?

In tal caso, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

Come avviene il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale?

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dalle dirigenti scolastiche/dai dirigenti scolastici, che provvedono ad acquisire le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE



Quando deve essere controllato l'adempimento dell'obbligo vaccinale?

Il controllo deve essere effettuato, in prima battuta, il 15 dicembre e poi regolarmente (poiché il periodo di validità del green pass rafforzato varia da persona a persona).

Qualora (entro i termini di validità delle certificazioni verdi rafforzate) a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico, senza indugio, invita la persona interessata a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a vento giorni dalla ricezione dell'invito
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Come si invitano le persone a presentare la documentazione?

Il primo passo consiste nell'informare il personale che il 15.12.2021 dovrà presentare la documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. A questo proposito può essere inviata una comunicazione scritta, per es. un'e-mail. Un modello, che potete prendere a riferimento, è allegato in calce a questo documento.

Alle persone che il giorno 15.12.2021 non presentano alcuna documentazione, viene consegnato un invito/sollecito scritto, che dovranno controfirmare. Se delle persone si rifiuteranno di ricevere/prendere in consegna l'invito o di controfirmarlo, saranno informate oralmente del contenuto dell'invito. Il tutto sarà verbalizzato in presenza di testimoni che apporranno anch'essi la loro firma. In questo caso l'invito si intende consegnato.

I termini (es. 5 giorni) si calcolano in base ai giorni di calendario o ai giorni feriali? In base ai giorni di calendario.

Nel caso in cui la persona non rispetti l'appuntamento per la vaccinazione, da quando ha effetto la sospensione? Dal giorno del mancato appuntamento vaccinale, retroattivamente (dal giorno dell'invito a presentare la documentazione) oppure tre giorni dopo?

Il personale deve presentare la documentazione entro tre giorni dall'appuntamento per la vaccinazione. Se il 3° giorno non viene presentata alcuna documentazione, la sospensione ha effetto dal 4° giorno in poi.



Il green pass rafforzato (vaccinati, guariti) vale anche per relatori, artigiani, personale del comune, o simili, e genitori (colloqui/incontri con i genitori) che entrano nella scuola?

No.

I docenti che sono stati vaccinati molto recentemente, ma che però ancora non dispongono del super-green pass, devono presentare la prenotazione per la seconda vaccinazione? E sino al quel momento devono sottoporsi al test anti-Covid? Per quanto tempo può essere procrastinata la seconda vaccinazione?

I docenti non devono presentare nessuna ulteriore prenotazione, poiché il green pass viene emesso 15 giorni dopo l'avvenuta vaccinazione. Sino a quel momento, i docenti presentano la certificazione dell'avvenuta vaccinazione e si sottopongono al test anti-Covid.

La sospensione può essere interrotta da assenza per malattia, malattia del figlio, aspettativa ecc.?

La sospensione non può essere interrotta da una successiva assenza, <u>fatta eccezione</u> unicamente per l'astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità).

Le persone interessate dovranno usufruire di eventuali assenze programmate (come congedi o congedi parentali) prima della sospensione. Una volta che la sospensione è efficace non è possibile continuare ad interromperla con assenze per vari motivi.

Come si considerano le giornate di sciopero? Bisogna tenerne conto quando si conteggiano i 5 giorni? Il possesso della documentazione vaccinale delle persone che scioperano deve essere controllato?

Se il primo giorno di sospensione coincide con una giornata di sciopero (o di altra assenza), la sospensione avrà effetto dal giorno seguente.

Se una persona ha appuntamento per la vaccinazione durante le vacanze di Natale e dopo tre giorni non presenta alcuna documentazione, viene sospesa anche durante le ferie?

Sì, l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione.

Come si procede durante il periodo delle vacanze di Natale/invernali: va verificato il possesso della documentazione vaccinale da parte personale docente e pedagogico e si può invitare il personale a presentare la documentazione? Anche se la persona è in ferie? E come si procede con il personale amministrativo?



Durante le ferie o il periodo di congedo i controlli relativi al possesso della documentazione vaccinale non vengono effettuati. Per il resto, i controlli avvengono regolarmente (secondo la procedura descritta).

Una persona non presenta alcuna documentazione e la dirigente scolastica/il dirigente scolastico la invita a presentarla entro cinque giorni. Nel frattempo, la persona rimane in servizio. Trascorsi i cinque giorni può prendere ferie per evitare la sospensione?

No, questo non è possibile.

Le persone attualmente già sospese dal servizio devono essere invitate a presentare la documentazione vaccinale?

La sospensione in essere allo stato attuale permane fino al 31.12.2021 (fine dello stato di emergenza).

In seguito alla sospensione, il personale docente al quale è stato concesso un permesso per motivi di studio, può continuare ad usufruirne?

Il permesso per motivi di studio non decade e non ne viene accorciata la durata.

Una persona sospesa dal servizio può richiedere l'"assegno alimentare" (di cui alla legge n. 297/94) ammontante a 50% dello stipendio?

Questo "assegno alimentare" è previsto solo per il personale sospeso per motivi disciplinari.

Scuola dell'infanzia: a partire da quale giorno possono essere concesse le aspettative non retribuite? Prima del 15/12 o solamente dopo tale data?

Le aspettative possono essere richieste in qualsiasi momento, rispettando il preavviso. Se il preposto esprime parere positivo, è possibile prescindere dal preavviso.

Scuola dell'infanzia: l'obbligo vaccinale in vigore dal 15/12/2021 vale anche per il personale che lavora a tempo parziale per metà dell'anno, ma che prende servizio solamente il 01/02/22? Anche in questi casi i controlli si effettuano dal 15/12/2021? Oppure dal 31/12/2021?

La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale riguarda il personale in servizio. Pertanto, in caso di tempo parziale alternato per metà dell'anno, le verifiche verranno svolte dal momento della presa di servizio e non durante il periodo non lavorativo.

(Stand: 13.12.21)

Quanto dura la sospensione?

Fino alla presentazione della necessaria documentazione (certificazione dell'avvenuta vaccinazione, prenotazione per la vaccinazione, certificazione dell'esenzione, ...) e al massimo per sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

È sufficiente presentare la prenotazione per la vaccinazione per evitare la sospensione?

Sì, ma la persona interessata deve prendere l'appuntamento vaccinale entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito della dirigente/del dirigente a presentare la documentazione necessaria.

I medici del servizio sanitario possono verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale e informare le scuole dell'infanzia e delle scuole?

No, il decreto-legge prevede spetta alle dirigenti scolastiche/ai dirigenti scolastici effettuare la verifica.

Come si procede con le persone che si sono prenotate, ma non sono ancora state vaccinate? Devono continuare a sottoporsi al test anti-Covid per poter continuare ad accedere al posto di lavoro?

Sì.

Il personale docente e pedagogico sospeso matura punteggio per le graduatorie?

La sospensione non fa maturare punteggio, perché si tratta di assenza non giustificata, non retribuita.

Durante il periodo di sospensione è possibile svolgere attività extra servizio?

Sì, ma devono essere rispettate le disposizioni generali in materia di attività extra servizio (ad es. obbligo di autorizzazione da parte della preposta/del preposto).

Le persone sospese maturano le ferie? Le persone in aspettativa non retribuita maturano le ferie?

No.

È ancora possibile, a prescindere dall'obbligo vaccinale, richiedere aspettative per motivi personali?

Ai sensi del contratto collettivo è possibile richiedere aspettative per gravi motivi personali, che devono essere accordate dalla/dal dirigente.



Il personale che si trova in aspettativa, maternità, congedo parentale, congedo straordinario, che non adempie all'obbligo vaccinale, viene sospeso?

No

Le persone sospese possono frequentare corsi universitari o corsi di formazione?

No, la partecipazione non è ammessa.

Come si procede con docenti e collaboratrici e collaboratori pedagogici in congedo parentale e docenti e collaboratrici e collaboratori pedagogici che prendono servizio in maggio: le verifiche vanno effettuate con riferimento a tutti l'organico del personale docente e pedagogico?

La verifica del possesso della documentazione vaccinale riguarda solo il personale in servizio.

Il personale tecnico, amministrativo e ausiliario delle scuole può lavorare in modalità smartworking allo scopo di evitare la vaccinazione?

No, non è possibile: l'obbligo vaccinale vale per tutto il personale della scuola, a prescindere dalla modalità lavorativa.

Come si procede con riferimento al personale amministrativo che è in ferie?

La verifica del possesso della documentazione vaccinale si effettua al loro rientro al posto di lavoro.

L'obbligo di possesso del green pass rafforzato (vaccinati, guariti) nelle scuole dell'infanzia e scuole, dal 06.12, vale anche per i genitori, i relatori, persone esterne? Per esempio, al fine di partecipare a riunioni in presenza, incontri docenti-genitori ecc.?

No, a meno che non si tratti di attività espressamente ricomprese nell'obbligo

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE



MODELLO DI INVITO:

Invito a presentare la documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo vaccinale

Gentile sig.ra .../sig. ...,

il 15 dicembre La invito a presentare idonea documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Per idonea documentazione vaccinale si intende:

- a) la certificazione/documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione,
- b) la certificazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione,
- c) la prenotazione della vaccinazione: la vaccinazione deve essere effettuata al più tardi entro 20 giorni di calendario dalla ricezione di questo invito

L'obbligo vaccinale per il personale scolastico, a far data dal 15 dicembre 2021, è previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 -Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici: "Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore [...]").

Ai sensi del citato articolo 4-ter del decreto-legge n. 44/2021 la vaccinazione costituisce il requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.

Sempre ai sensi dell'art. 4-ter, la persona chiamata a verificare senza indugio l'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte di tutto il personale scolastico è la dirigente scolastica/il dirigente scolastico: "I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie (...) "

Gentili saluti

La dirigente scolastica/II dirigente scolastico

La Direttrice/il Direttore